



Comune di Ferla
Provincia di Siracusa

UFFICIO TECNICO

***REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE***

(art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

REGOLAMENTO

Regolamento per la disciplina del Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto del regolamento, principi generali, definizioni

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" previsto dall'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. In tale contesto il Comune di Ferla:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere pubbliche;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, ai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - c) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Gli incentivi per la progettazione interna sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di redazione del progetto, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione.
3. Per lavori pubblici s'intendono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., le "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica".
4. Sono inoltre ricomprese le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii..
5. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 14 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., l'incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori e per il corrispondente importo.
6. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - "*Codice*" il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - "*Fondo per l'innovazione*", la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
 - "*Fondo per la progettazione interna*", la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai Progettisti, dai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - "*Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)*", il dipendente dell'Ente nominato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per presidiare le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

- *"Progettisti"* i soggetti - dipendenti dell'Ente o professionisti esterni all'Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I *"Progettisti"* sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori qualificati;
- *"Tecnici qualificati"* i soggetti - dipendenti dell'Ente o professionisti esterni all'Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione, del collaudo;

"Collaboratori qualificati" i soggetti - dipendenti dell'Ente o professionisti esterni all'Ente - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al R.U.P. ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I *"Collaboratori qualificati"* sono responsabili, direttamente

Art. 2

Incentivo per le attività connesse all'esecuzione di lavori pubblici

1. L'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., relativo alle attività connesse all'esecuzione dei lavori pubblici, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle varianti disposte in corso d'opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.
5. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono effettuati, sentito il Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Responsabile del Settore che ha in carico la realizzazione dell'opera.
6. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
7. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato alla redazione del certificato di regolare esecuzione nonché di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
8. L'incentivo di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, al personale di cui al precedente art. 1,

comma2.

L'incentivo è ripartito tra le seguenti figure professionali:

- il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 della legge;
- i tecnici incaricati della progettazione e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- i Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- gli incaricati della direzione lavori di cui agli artt. 119 e 130 del Codice;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 della legge;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla loro contabilizzazione.

Art. 3

Quantificazione dell'incentivo per le attività connesse all'esecuzione di lavori pubblici

1. La percentuale da applicarsi per la determinazione dell'ammontare dell'incentivo è graduata in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

A) per progetti, riguardanti opere di adeguamento, completamento, ampliamento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione, che possono essere articolati secondo quanto previsto dall'articolo 93 del Codice secondo tre livelli successivi di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo)

a) per importi dei lavori sino ad €. 1.500.000: pari al 2,00%;

b) per importi dei lavori superiori ad €. 1.500.000 e sino ad €. 5.000.000: pari al 1,90%,

c) per importi dei lavori superiori ad €. 5.000.000 e sino ad €. 25.000.000: pari al 1,80%,

B) applicando l'80% della percentuale di cui al precedente punto A) per lavori affidati in economia ai sensi dell'art. 125 della legge.

C) **Fondo per l'innovazione**

1. All'interno del complessivo "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*", le somme che confluiscono nel "*Fondo per l'innovazione*" sono definite come segue:

- importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 20% del 2% (= fino ad € 6.000,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 6.000,00 + 20% del 1,90% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 19.300,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 25.000.000,00: € 19.300,00 + 20% del 1,80% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 91.300,00);

D) **Fondo per la progettazione interna**

1. All'interno del complessivo "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*", le somme che confluiscono nel "*Fondo per la progettazione interna*" sono definite come segue:

- importo posto a base di gara fino ad € 1.500.000,00: 80% del 2% (= fino ad € 24.000,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 1.500.000,01 ed € 5.000.000,00: € 24.000,00 + 80% del 1,9% importo eccedente € 1.500.000,00 (= fino ad € 77.200,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 25.000.000,00: € 77.200,00 + 80% del 1,8% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 365.200,00);

Gli impegni di spesa delle somme destinate di cui sopra sono sempre antecedenti all'adozione degli atti di utilizzo.

1. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

2. L'incentivo va calcolato sull'importo lordo dei lavori, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento, IVA esclusa. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica quando in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le percentuali di ripartizione dell'incentivo saranno attribuite, alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro, nel modo che segue:

A) responsabile unico del procedimento 25%;

B) redattori del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo), coordinatori della sicurezza, direzione lavori, collaudatore o redattore del certificato di regolare esecuzione 70%;

C) collaboratori tecnici e/o amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento 5%.

5. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente regolamento. Il Responsabile del Procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione,

dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, definisce la ripartizione del fondo, e le modalità di applicazione delle penali per il ritardato adempimento. Il pagamento dell'incentivo è disposto con determinazione dal Responsabile del Settore competente.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni di cui al precedente comma non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione comunale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economie d'appalto.

7. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto definitivo munito degli elaborati previsti dalla legge e dai relativi articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere ai dipendenti interessati comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati previsti dalla legge e dai relativi articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere ai dipendenti interessati comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

8. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori che redige il certificato di regolare esecuzione spetta l'aliquota prevista per il collaudo.

9. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) della legge, verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota dell'allegato A relativamente alla progettazione esecutiva.

10. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento compete al Responsabile del Settore. Il Responsabile del Settore può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione Sindacale. La nomina del nucleo tecnico di progettazione è attribuita al Responsabile del Settore competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile del Settore può essere incaricato delle attività di cui all'art. 93 del Codice con Determinazione Sindacale. Nell'atto di nomina del nucleo tecnico dovranno essere previsti i tempi di consegna degli elaborati progettuali. Con la determinazione di nomina è impegnata la somma corrispondente agli incentivi di cui al presente regolamento ed altresì impegnata l'eventuale somma occorrente per le spese di redazione del progetto. L'individuazione dei nominativi del nucleo tecnico è effettuata tra il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'Amministrazione Comunale in base alla specifica competenza ed attestazioni professionali dei dipendenti medesimi. Fermo restando i limiti di competenza professionale del personale interessato dai precedenti incarichi (RUP e Nucleo Tecnico) ed i rispettivi carichi di lavoro, dovrà comunque essere garantita una omogenea ripartizione degli incarichi.

Art. 4

Quantificazione dell'incentivo per le attività connesse alla redazione degli atti di pianificazione

1. Gli strumenti urbanistici e indagini di settore, ai fini del presente regolamento, devono intendersi quelli elencati nell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 15/97, ed inoltre quelli che promanano da norme specifiche e/o che costituiscono strumenti per regolare gli interventi sul territorio.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencati i seguenti atti di pianificazione:

- piano regolatore generale;
- piani attuativi del piano regolatore generale;

- piani particolareggiati;
- piano di area vasta;
- piano d'area dei trasporti;
- piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
- piano di riqualificazione urbana e ambientale;
- piani di recupero;
- piano del traffico o della viabilità;
- piano della pubblicità;
- piano delle alienazioni immobiliari;
- varianti generali, particolari e normative ai predetti strumenti;
- le revisioni dei predetti strumenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui l'ufficio tecnico debba procedere alla integrale e/o parziale revisione del progetto redatto da professionisti esterni.

3. Ai sensi dell'art. 93, del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., per la redazione degli atti di pianificazione comunque denominati è ripartito, fra i dipendenti incaricati della loro redazione, un compenso pari al 30% della tariffa professionale corrispondente.

Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione compete al Responsabile del Procedimento, ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione (progettista o gruppo di progettazione), agli eventuali collaboratori e all'eventuale personale di supporto (collaboratori tecnici e/o amministrativi), sempre che gli atti siano stati redatti in forma idonea alla successiva approvazione da parte degli Organi competenti.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti secondo le seguenti percentuali:

- responsabile del procedimento 25%;
- gruppo di progettazione o progettista 65%;
- collaboratori tecnici e/o amministrativi 10%.

5. La nomina del Responsabile del Procedimento compete al Responsabile del Settore. Il Responsabile del Settore può essere nominato Responsabile del Procedimento con Determinazione Sindacale. La nomina del nucleo tecnico di progettazione è attribuita al Responsabile del Settore competente, sentito il Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Settore può essere incaricato delle attività di cui all'art. 93 del Codice con Determinazione Sindacale. Nell'atto di nomina del nucleo tecnico (determinazione) dovranno essere previsti i tempi di consegna degli elaborati progettuali. Con la determinazione di nomina è impegnata la somma corrispondente agli incentivi di cui al presente regolamento ed altresì impegnata l'eventuale somma occorrente per le spese di redazione del progetto dell'atto di pianificazione. L'individuazione dei nominativi del nucleo tecnico è effettuata tra il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'Amministrazione Comunale in base alla specifica competenza ed attestazioni professionali dei dipendenti medesimi. Fermo restando i limiti di competenza

professionale del personale interessato dai precedenti incarichi ed i rispettivi carichi di lavoro, dovrà comunque essere garantita una omogenea ripartizione degli incarichi.

Art. 5

Modalità e termini per il pagamento dell'incentivo

1. La distribuzione dell'incentivo è proposta dal responsabile del procedimento, in conformità ai criteri del presente regolamento, previa verifica delle specifiche attività svolte e delle modalità di applicazione delle eventuali penali per il ritardato adempimento. La determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione redatte dal responsabile del procedimento. Nel caso in cui la liquidazione riguardi il Responsabile del Settore la determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del Segretario Comunale, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

2. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente regolamento, non potrà superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. L'incentivo di cui all'art. 3 del presente regolamento può essere liquidato:

- al nucleo tecnico di progettazione (progettista o gruppo di progettazione) ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo la redazione ed approvazione in linea tecnica del progetto preliminare o definitivo o esecutivo;

- al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dopo l'emissione del S.A.L. in quota parte all'importo del S.A.L. medesimo;

- al collaudatore dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

- ai collaboratori tecnici e/o amministrativi in percentuale sull'avanzamento procedurale dell'iter tecnico-amministrativo dell'opera così come determinato:

- approvazione progetto in linea tecnica 50% (all'atto di approvazione del progetto in linea tecnica)

- realizzazione lavori 40% (in quota proporzionale all'emissione di ciascun S.A.L.)

- collaudo opera 10% (all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

- al responsabile unico del procedimento in percentuale sull'avanzamento procedurale dell'iter tecnico-amministrativo dell'opera, così come determinato:

- approvazione progetto in linea tecnica 50% (all'atto di approvazione del progetto in linea tecnica)

- realizzazione lavori 40% (in quota proporzionale all'emissione di ciascun S.A.L.)

- collaudo opera 10% (all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

Al responsabile unico del procedimento potranno essere corrisposti degli acconti, all'interno delle aliquote percentuali per come sopra riportate, in relazione allo stato d'avanzamento procedurale dell'intervento.

4. Nel caso in cui la progettazione definitiva/esecutiva venga affidata a soggetti esterni all'Amministrazione comunale, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

5. Qualora l'Amministrazione comunale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte.

6. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

7. L'incentivo di cui all'art. 4 del presente regolamento, corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione generale o particolareggiata, sarà erogato con le modalità sotto riportate:

Prestazioni	Percentuali
dopo la presentazione degli elaborati progettuali previsti per l'atto di pianificazione in argomento	40%
dopo l'adozione dell'atto di pianificazione da parte del competente organo (consiglio comunale, giunta municipale, etc.)	40%
dopo l'approvazione dell'atto di pianificazione da parte dell'organo competente	20%
	<i>Totale generale</i> 100%.

L'importo corrispondente al 25% del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione sarà erogato al responsabile del procedimento in percentuale sull'avanzamento procedurale dell'iter tecnico-amministrativo inerente l'atto di pianificazione, così come sopra riportato. Al responsabile del procedimento potranno essere corrisposti degli acconti, all'interno delle aliquote percentuali per come sopra riportate, in relazione allo stato d'avanzamento procedurale dell'intervento.

Art. 6

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) cessazione o decadenza del rapporto di lavoro;
- b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento;
- c) rinuncia motivata all'incarico e conseguente presa d'atto da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui all'art. 5. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

2. Intervenuta la sostituzione del responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7 **Penalità**

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella A) allegata, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale nel caso in cui sia dimostrato che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili al nucleo di progettazione. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento. Analogamente si procederà in caso di ritardo per le altre fasi del procedimento amministrativo.

3. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli, fermo restando la facoltà del Responsabile del Settore competente di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 8

Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, della legge il Comune provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall'articolo 111 della legge medesima. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.

2. E' inoltre a carico del Comune, ai sensi dell'art. 111 della legge, la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. resesi necessarie in corso di esecuzione.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di procedere alla verifica e validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate dall'art. 57 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

4. Ai sensi dell'articolo 92 comma 7-bis del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.
2. Ad eccezione dell'esclusione dai beneficiari delle figure dirigenziali e delle specifiche riduzioni dei fondi incentivanti introdotte con gli articoli 13 e 13 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento assume riferimento interpretativo ed applicativo anche in riferimento a tutte le liquidazioni di incentivi per progettazione o pianificazione interna derivanti da incarichi attribuiti ai dipendenti dell'Ente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative citate.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Allegato A

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 93 COMMI 7BIS, 7TER E 7QUATER DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I.)

A) <i>Responsabile unico del procedimento</i>	25%
Responsabile Unico del Procedimento	25,00%
B) <i>Redattori del progetto e piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo</i>	70%
Progettazione preliminare	6,00%
Progettazione definitiva	18,00%
Progettazione esecutiva	12,00%
Redazione piano di sicurezza (coordinatore sicurezza per la progettazione)	4,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	8,00%
Direzione lavori e contabilità	18,00%
Collaudo tecnico/amministrativo o Certificato regolare esecuzione	4,00%
C) <i>Collaboratori tecnici e/o amministrativi alla progettazione e D.L. e R.U.P.</i>	5%
Struttura di supporto al R.U.P.	1,00%
Progettazione preliminare	0,50%
Progettazione definitiva	1,00%
Progettazione esecutiva	1,00%
Direzione lavori e contabilità	1,50%